

## **RITARDO DEL VOLO**

Se il volo subisce un ritardo importante, il passeggero ha diritto ad ottenere adeguata assistenza in aeroporto, alle stesse condizioni previste per il caso di overbooking.

### **Diritti del passeggero**

L'**assistenza** in aeroporto è riconosciuta in base alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa, ovvero:

- per i voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 Km nel caso in cui il ritardo superi le **2 ore**;
- per i voli intracomunitari oltre i 1.500 Km nel caso in cui il ritardo superi le **3 ore**;
- per i voli internazionali fino a 1.500 Km, tra 1.500 e 3.500 Km e oltre 3.500 Km nel caso in cui il ritardo superi rispettivamente **2 ore, 3 ore o 4 ore**.

Se il ritardo supera le **5 ore** la compagnia aerea, oltre all'assistenza, ha l'obbligo di fornire al passeggero (che può decidere di rinunciare al volo), la scelta tra:

- **rimborso** entro 7 giorni del prezzo del biglietto e volo di rientro verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
- **riprotezione**, cioè imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.

Nel caso in cui la partenza sia possibile solo il **giorno successivo** all'orario originariamente previsto, la compagnia aerea deve inoltre fornire al passeggero:

- adeguata sistemazione in **albergo**;
- **trasporto** da e verso l'albergo.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla **compensazione pecuniaria**. I passeggeri possono reclamare tale diritto quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una **perdita di tempo pari o superiore a 3 ore**.



### **Cosa fare**

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale. Le violazioni del Regolamento CE n. 261/2004 saranno inoltre segnalate all'ENAC, che provvederà agli accertamenti del caso, con potere sanzionatorio verso le compagnie inadempienti.